COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE **ORIGINALE**

DELIBERAZIONE N. **111**
DEL **28.10.2016**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : RESIDENZA ANZIANI FLESSIBILE DI VIA S. STEFANO. OPERE DI ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO DI BELLINZAGO NOVARESE. APPROVAZIONE MODIFICHE A PROGETTO ESECUTIVO NON COSTITUENTI VARIANTE.

L'anno ***duemilasedici***, addì ***ventotto*** del mese di ***ottobre*** alle ore ***12,00*** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	**Assenti**
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore – Vicesindaco	X	
3	PIAZZA Walter	Assessore	-	X
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	-	X
		Totali	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 111 IN DATA 28.10.2016

OGGETTO : RESIDENZA ANZIANI FLESSIBILE DI VIA S. STEFANO. OPERE DI ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO DI BELLINZAGO NOVARESE.

- **APPROVAZIONE MODIFICHE A PROGETTO ESECUTIVO NON COSTITUENTI VARIANTE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con contratto rep. N.1030 del 12 giugno 2012 la Casa Protetta di proprietà del Comune di Bellinzago Novarese è stata affidata in concessione alla Ditta Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE arl Onlus con sede in Caresanablot (Vc) in qualità di capogruppo-mandataria e alla Ditta Ribaudo F.lli sas di Ribaudo Antonino e C. in qualità quest'ultima di mandante, per il periodo 01.08.2012/31.07.2027;
- il contratto pone a carico della ditta concessionaria oltre alla gestione della struttura e le relative pertinenze, anche la realizzazione delle opere di adeguamento della Struttura come da progetti definitivi approvati dall'ASL – Novara secondo quanto prescritto dalla DGR 25 – 12129 del 14.09.2009 finalizzati all'accreditamento ancora oggi in regime transitorio
- in particolare la ditta concessionaria deve curare:

a) la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento e ristrutturazione della casa protetta sulla base dei progetti definitivi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 79 e 80 in data 18 agosto 2010 ed alle migliorie proposte in sede gara risultanti nella relazione tecnica presentata dalla capogruppo-mandataria PUNTO SERVICE, e tenendo conto delle prescrizioni formulate dagli organi preposti al rilascio dei atti autorizzativi;

b) l'esecuzione dei lavori inclusi gli oneri tecnici connessi agli onorari e spese per tutte le figure tecniche che la legge prevede per i lavori pubblici;

- la complessità della normativa in materia, la molteplicità dei soggetti istituzionali coinvolti e il susseguirsi di interventi modificativi, (DGR regione Piemonte n.45-4248 del 30.07.2012 successiva alla sottoscrizione del contratto e da ultimo la DGR Regione Piemonte N.54-1035 del 09.02.2015), hanno reso il quadro di riferimento degli obblighi contrattuali di difficile lettura e ritardato l'avvio degli interventi di ristrutturazione la cui conclusione era prevista per giugno 2015.

Richiamato il contratto rep. N.1030 del 12 giugno 2012 ed in particolare:
-l'art.7:"…*Le parti si danno reciprocamente atto che la normativa regionale in materia come da D.G.R. Piemonte del 14 settembre 2009, n. 25-12129. e n. 1-2730 in data 18.10.2011, è in continuo divenire e convengono che i termini relativi alla progettazione, esecuzione dei lavori e ottenimento dell'autorizzazione, stabiliti nel presente contratto possono essere oggetto di modifica in conseguenze di successivi interventi normativi di proroga dei termini di adeguamento."*

- L'art.8 "*Il concessionario non potrà apportare varianti o integrazioni progettuali senza la preventiva predisposizione dei relativi elaborati di perizia e senza previa approvazione da parte del concedente e - ove necessario - degli organi tecnici di controllo ..... Per ogni tipo di variante, il concessionario dovrà procedere alla elaborazione degli atti tecnici necessari per la preventiva valutazione ed approvazione della variante da parte del concedente che deve avvenire entro e non oltre i 30 giorni successivi alla presentazione, fatte salve eventuali sospensioni per la richiesta di pareri esterni.*

Dato atto che dopo un intenso e impegnativo confronto promosso dall'Amministrazione con il coinvolgimento della ditta concessionaria, la Regione Piemonte e l'ASL e la Commissione di vigilanza ciascuno per le proprie competenze sono state superate le criticità progettuali e definito un nuovo crono programma anche alla luce della DGR Regione Piemonte N.54-1035 del 09.02.2015 in applicazione della quale con nota prot.4382 in data 18.03.2015 l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di avvalersi della proroga dei termini;

Preso atto che l'ATI costituita tra la Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE arl e la ditta Ribaudo F.lli sas ha incaricato per la redazione del progetto di cui all'oggetto i seguenti professionisti:

progetto architettonico:	arch. Daniele CARRARI;
progetto strutturale:	ing. Carlo BELLINO;
progetto impianti meccanici:	ing. Aldo Alessio BARONETTO;
progetto impianti elettrici:	STIEL srl, ing. Paolo RONCO;
geologo:	Studio Associato Geologica, dott. Daniele CHIMINATTO;
coordinatore sicurezza:	Studio Architetto Marco PECCHIO CHIARIGLIONE.

Vista la Delibera di Giunta comunale n° 129 in data 06 novembre 2015 avente come oggetto "**CASA DI RIPOSO DI VIA S. STEFANO. – APPROVAZIONE IN VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. 25 – 12129 del 14.09.2009 E D.G.R. 45-4248 del 30/7/2012**"

Vista la Comunicazione di Inizio Lavori in data 22 gennaio 2016.

Vista la comunicazione dell'arch. CARRARI Daniele trasmessa in data 10 ottobre 2016 dalla quale si evince che, rispetto al progetto definitivo approvato dalla GC n° 129/2015, durante l'effettuazione dei lavori, si è dovuto procedere a lievi interventi in variante, non interessanti l'esterno del fabbricato, né i volumi costruiti, né le destinazioni d'uso già assentite.

Considerato che tali interventi trattano sostanzialmente di

- modifiche resesi necessarie per l'alloggiamento degli impianti;
- partizione per proteggere la zona di apertura della porta tagliafuoco del monta lettighe esistente al piano rialzato;
- la demolizione di alcuni tramezzi per rendere più flessibili nell'uso gli spazi collettivi per le diverse attività degli ospiti;
- inserimento di pilastri metallici con travi di rinforzo ai solai esistenti.

Verificato che, in base a quanto disposto dall'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e smi, non sono da considerarsi varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale.

Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici e progettuali alle finalità che questa Amministrazione intende perseguire e ritenuto pertanto di approvarli in ogni loro parte;

Visto il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del Servizio on ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50.

Visto il DPR 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti non abrogate.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 302/02 (testo unico espropri)

Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

1) di approvare le **MODIFICHE NON COSTITUENTI VARIANTE** relative alle **OPERE DI ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO DI BELLINZAGO NOVARESE** disposte durante l'esecuzione delle opere dal Direttore dei Lavori arch. Daniele Carrari, come descritte in premessa e come meglio evidenziate dagli elaborati progettuali depositati agli atti presente deliberazione.

2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del Bilancio comunale;
3) di incaricare il Responsabile del Servizio, geom. Battioni Vito, per l'esecuzione dei provvedimenti consequenziali come stabilito dall'art. 14 della Legge 265/99 e s.m.i.;

successivamente, stante l'urgenza a provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione palese unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.200 n . 267;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni — *F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca*

★★

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **16.11.2016** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **16.11.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott..ssa Francesca GIUNTINI

★★

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese.
Responsabile Procedimento: Margherita Barbero (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.